

# SOMMARIO

## SAGGI

### L'IMPATTO DEL DIGITAL SERVICES ACT (DSA) SULL'ORDINAMENTO ITALIANO (SPECIALE RAGIONATO)

a cura di Bruno Tassone

#### RIFLESSIONI INTRODUTTIVE

di Bruno Tassone

Le presenti riflessioni introduttive e i nove saggi che seguono (pubblicati sia nel numero speciale della *Rivista* dedicato al DSA, sia all'interno del fascicolo n. 1/2023) costituiscono un adattamento del "Rapporto sull'impatto del Digital Services Act (DSA) sulla legislazione italiana" presentato dall'Autore al Parlamento Europeo in data 10 novembre 2022 ai sensi dell'art. 34, par. 5, delle misure di attuazione dello Statuto dei Deputati al Parlamento Europeo. In specie, dopo varie considerazioni sul DSA all'interno del sistema delle fonti unionale e domestico, oltre che sulla sua struttura, l'esame della sua (ideale) prima parte avviene con riferimento alle regole generali in tema di responsabilità dell'*internet service provider* e a quelle speciali dettate per particolari categorie di "fornitori di servizi intermediari", nonché alle regole inerenti al rilievo dei sistemi di ADR e ODR, oltre che dei codici di condotta. Di poi, l'esame della (ideale) seconda parte del DSA abbraccia le norme relative alle Autorità competenti, ai Coordinatori nazionali dei servizi digitali e al Comitato europeo per i servizi digitali, trattando del connesso tema delle opzioni disponibili al legislatore italiano ai fini della "designazione" delle *authorities* già esistenti e/o alla istituzione di nuove autorità amministrative indipendenti, nonché le regole a designare l'apparato sanzionatorio e le competenze della Commissione. Infine, due contributi dedicati a temi trasversali sono quelli relativi alla *privacy*, nonché al confronto fra le competenze della Commissione rispetto alla contestazione delle violazioni commesse dai fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi e le regole dettate in materia di diritto *antitrust*.

*These introductory reflections and the following nine essays (published both in the special issue of the Legal Journal "Diritto di internet" on the DSA and its issue no. 1/2023) are an adaptation of the "Report on the impact of the Digital Services Act (DSA) on Italian legislation" submitted by the Author to the European Parliament on November 10, 2022, pursuant to art. 34, para. 5, of the Implementing Measures for the Statute for Members of the European Parliament. In particular, after various considerations on the DSA within the Union and domestic sources of law systems, as well as on its structure, the examination of its (ideal) first part takes place with reference to the general rules on the responsibility of the internet service providers and to the special rules dictated for particular categories of "providers of intermediary services", as well as with reference to the rules on the relevance of ADR and ODR systems, and of codes of conduct. Furthermore, the examination of the (ideal) second part of the DSA encompasses the rules relating to the competent Authorities, the National Digital Services Coordinators and the European Board for Digital Services, addressing the issue of the options available to the Italian legislator for the "designation" of existing authorities and/or the establishment of new independent administrative authorities, as well as those devoted to outline the sanctions mechanism and the tasks and powers of the European Commission. Finally, two essays dedicated to cross-cutting issues are those relating to privacy and relating to the comparison between the Commission's prerogatives with respect to the ascertainment of violations committed by providers of very large online platforms and online search engines of very large size and the rules enacted in the antitrust law field.*

### LE REGOLE GENERALI SULLA RESPONSABILITÀ DELL'ISP (ARTT. 1-10 - CAPI I E II)

di Stefano Previti

**Sommario:** 1. La responsabilità degli intermediari: Direttiva 2000/31/CE e DSA a confronto. – 2. La responsabilità dell'*hosting provider*: il caso RTI c. Yahoo! – 3. Direttiva Copyright e DSA.

Il Digital Services Act ("DSA"), mutuata dalla Direttiva 2000/31/CE ("Direttiva e-commerce") la distinzione tra le tre categorie di *provider* in base al ruolo da questi svolto - (i) *mere conduit*, (ii) *caching* e (iii) *hosting* - introduce nuove regole in materia di responsabilità degli *Internet Service Providers*, stabilendo, per ciascuno di essi, un regime di responsabilità diversificato.

Gli elementi di novità - rispetto alla Direttiva e-commerce, nonché rispetto all'interpretazione data dalla giurisprudenza - concernono, in particolare, la disciplina applicabile all'*hosting provider*.

Si rilevano, altresì, differenze rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2019/790/UE ("Direttiva Copyright") per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti protetti *online*. Da ciò, scaturisce un frammentato quadro giuridico sulla responsabilità degli intermediari: da un lato, vi è il regime applicabile alle *online content sharing platforms* e, cioè, la Direttiva Copyright e, dall'altro, quello applicabile agli "altri ISP" - come meglio definiti *infra* - ossia il DSA.

*The Digital Services Act ("DSA"), borrows from Directive 2000/31/EC ("E-commerce Directive") the distinction between the three categories of providers according to the role they play - (i) mere conduit, (ii) caching and (iii) hosting - and introduces new rules on the liability of Internet Service Providers, establishing, for each of them, a different liability regime.*

*The new elements - compared to the E-commerce Directive, as well as to the interpretation given by case law - concern, in particular, the rules applicable to the hosting provider.*

*There are also differences with respect to the provisions of Directive 2019/790/EU (“Copyright Directive”) for providers of online content-sharing service providers. This gives rise to a fragmented legal framework on the liability of intermediaries: on the one hand, there is the regime applicable to online content sharing platforms, i.e., the Copyright Directive and, on the other hand, that applicable to ‘other ISPs’ – as better defined below – i.e., the DSA.*

#### GLI OBBLIGHI APPLICABILI A TUTTI I PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI, AI PRESTATORI DI SERVIZI DI HOSTING E AI FORNITORI DI PIATTAFORME ONLINE (ARTT. 11-32 – CAPO III, SEZIONI 1, 2, 3 E 4)

di Maria Letizia Bixio

**Sommario:** 1. Premessa sulla differenziazione degli obblighi in un approccio *Pyramid Base*. – 2. Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi di intermediazione. – 3. Disposizioni applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni. – 4. Disposizioni applicabili alle piattaforme *online*. – 5. Il nuovo sistema dei *Trusted Flagger*s e gli ulteriori obblighi delle piattaforme *online*.

Al Capo III del DSA il focus del legislatore si sofferma sugli obblighi in materia di dovere di diligenza di tutti i prestatori di servizi intermediari, con un’integrazione progressiva di regole di dettaglio, articolate in quattro sezioni, rivolte alle varie sottocategorie di providers. Gli obblighi sono di massima proporzionati in base all’impatto che uno specifico intermediario ha sul mercato e in virtù del numero di utenti che usufruiscono dei suoi servizi. Si passa infatti da regole di carattere generale applicabili a tutti gli ISPs, agli obblighi supplementari applicabili agli hosting providers, per poi esaminare regole specifiche applicabili a tutte le piattaforme online, in aggiunta a quanto già previsto nella prima e nella seconda sezione, ed, infine, si fornisce la definizione di piattaforme online di dimensioni molto grandi e vengono individuati gli obblighi rafforzati per la gestione dei c.d. rischi sistemici.

*In Chapter III of the DSA, the legislator’s focus dwells on the duty of diligence obligations of all intermediary service providers, with a progressive integration of detailed rules, divided into four sections, aimed at the various subcategories of providers. The obligations are, in principle, proportionate according to the impact that a specific intermediary has on the market and by virtue of the number of users that make use of its services. In fact, they go from general rules applicable to all ISPs, to additional obligations applicable to hosting providers, and then go on to examine specific rules applicable to all online platforms, in addition to what is already provided for in the first and second sections, and, lastly, a definition of very large online platforms is provided and enhanced obligations for the management of so-called systemic risks are identified.*

#### GLI OBBLIGHI APPLICABILI A PIATTAFORME ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI (ARTT. 33-43 – CAPO III, SEZIONE 5)

di Marta Cogode e Vincenzo Colarocco

**Sommario:** 1. Premessa e ambito applicativo. – 1.1. Assunzione e revoca della qualifica. – 2. Gli obblighi supplementari: considerazioni generali. – 3. L’obbligo di valutazione e attenuazione dei rischi. – 3.1 Meccanismo di risposta alle crisi. – 4. Disciplina dei controlli. – 4.1. L’obbligo dei controlli interni: il responsabile della conformità. – 4.2. L’obbligo dei controlli esterni: audit indipendenti. – 5. Gli obblighi di trasparenza. – 5.1 Accesso ai dati. – 5.2. Comunicazione trasparente. – 5.3. Trasparenza nella pubblicità online. – 5.4. Trasparenza dei sistemi di raccomandazione. – 6. Conclusioni.

Il DSA introduce disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e dei diritti degli utenti e vari obblighi di conformità per le piattaforme digitali, con particolare attenzione alle “Big Tech”. Il DSA prevede la definizione di una categoria particolare di servizi digitali, la c.d. “piattaforma online di grandi dimensioni”, individuata in base alla portata in termini di numero di utenti mensili attivi, per la quale sono previsti obblighi ulteriori a causa del valore sistemico del rischio di pregiudizio per la società e per l’economia che essa comporta. Tale distinzione ha anche una funzione giurisdizionale, in quanto tali piattaforme sarebbero soggette a supervisione, indagini, applicazione e monitoraggio supplementari da parte della Commissione europea.

*The DSA introduces provisions on transparency, publicity, protection of competition and users’ rights, and various compliance obligations for digital platforms, with a focus on “Big Tech.” The DSA provides for the definition of a special category of digital services, the so-called “large online platform,” identified on the basis of scope in terms of the number of monthly active users, for which additional obligations are provided because of the systemic value of the risk of harm to society and the economy involved. This distinction also has a jurisdictional function, as such platforms would be subject to additional supervision, investigation, enforcement and monitoring by the European Commission.*

#### LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE NEL MERCATO DEI SERVIZI DIGITALI (ARTT. 17, 20, 21, 24, 35 – CAPO III, SEZIONI 2, 3 E 5)

di Gina Gioia e Alessio Bigi

**Sommario:** 1. Le iniziative europee in materia di *Alternative Dispute Resolution (Adr)*. Il quadro d’insieme dettato dallo sviluppo tecnologico. – 2. La risoluzione alternativa delle controversie nel DSA. – 3. L’impatto della nuova regolamentazione sulla legislazione interna. – 4. Conclusioni.

Nella nuova regolamentazione del mercato unico dei servizi digitali, talune previsioni del *Digital Services Act* aprono a una evoluzione del panorama normativo delle *Alternative Dispute Resolution*. Non mancano, tuttavia, elementi di dubbia chiarezza applicativa, sia in riferimento ai sistemi di gestione dei reclami predisposti dai fornitori di piattaforme online, sia a taluni aspetti ai meccanismi di *Adr* propriamente intesi e, più in generale, alla funzione cui la risoluzione stragiudiziale delle liti dovrebbe assolvere.

*In the new regulation of the Single Market for Digital Services, certain provisions of the Digital Services Act open up to an evolution of the regulatory landscape of Alternative Dispute Resolution. There are, however, elements of doubtful applicative clarity, both in reference to the internal complaint-handling system set up by online platform providers and certain aspects of ADR mechanisms proper and, more generally, to the function out-of-court dispute resolution should fulfil.*

#### I CODICI DI CONDOTTA E IL DOVERE DI DILIGENZA DEI FORNITORI DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE (ARTT. 44, 45, 46, 47, 48 – CAPO III, SEZIONE 6)

di Gina Gioia e Alessio Bigi

**Sommario:** 1. Il contenuto precettivo del nuovo regolamento e i rapporti con la normativa nazionale di riferimento. – 2. Conclusioni.

Le prescrizioni del *Digital Services Act* in tema di codici di condotta presentano, senz'altro, una elevata portata innovativa per il maggior grado di specificazione rispetto alla normativa italiana. Tuttavia, in ragione della natura volontaria della loro predisposizione, come per l'attenzione mostrata verso i diritti della persona, non sembra che disposizioni della Sezione VI, Capo III, sollevino particolari criticità rispetto all'impianto normativo nazionale.

*The provisions of the Digital Services Act on the topic of codes of conduct are undoubtedly highly innovative due to the greater degree of detail compared to Italian legislation. However, owing to the willingly nature of their implementation, as well as to the attention shown towards the fundamental human rights, it doesn't appear that the provisions of Section VI, Chapter III, raise any particular critical issues with the national regulatory framework.*

#### IL SISTEMA SANZIONATORIO DECENTRATO DEL DSA: DINAMICA DELL'APPARATO ISTITUZIONALE (ARTT. 49, 50, 55, 61-63 – CAPO IV, SEZIONI I, II E III)

di Ignazio Castellucci e Fabio Coppola

**Sommario:** 1. Il sistema sanzionatorio del DSA. – 2. Apparato istituzionale. – 3. Cooperazione e coordinamento. – 4. Primato dell'utente. – 5. Disciplina sanzionatoria e perplessità. – 6. Considerazioni finali.

Con il presente contributo si propone una lettura prognostica delle dinamiche che potrebbero innescarsi in fase di attuazione del sistema sanzionatorio del recente Regolamento DSA dell'Unione Europea. Il complesso equilibrio che si instaura tra autorità, soggetti tutelati e fornitori di servizi attua un approccio regolatorio decentrato, con cui l'Unione coinvolge gli Stati membri nella gestione di fenomeni di portata tanto regionale e microscopica, quanto globale.

*This article offers a possible reading of the dynamics that could be triggered in the implementation of the sanctioning system introduced by the EU DSA recently approved. The complex balance established between authorities, protected subjects and service providers implements a decentralized regulatory approach, with which the Union involves Member States in the management of dynamics of regional and microscopic scope, as well as those having global reach.*

#### LE AUTORITÀ COMPETENTI, I COORDINATORI NAZIONALI DEI SERVIZI DIGITALI E IL COMITATO EUROPEO PER I SERVIZI DIGITALI. BREVI NOTE. (ARTT. 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59 E 60 – CAPO IV, SEZIONI I E II)

di Enzo Maria Tripodi

**Sommario:** 1. Autorità competenti e Coordinatori nazionali dei servizi digitali (artt. 49 e 50). – 1.1. La designazione dell'autorità competente. – 1.2. Il Coordinatore nazionale dei servizi digitali. – 1.3. Le altre autorità nazionali. – 1.4. Indicazioni agli Stati membri sul Coordinatore dei servizi digitali. – 2. Segue: le Relazioni sulle attività (art. 55). – 2.1. Contenuti (minimi) obbligatori delle relazioni annuali. – 2.2. Continua: altri contenuti e "cautele" nella redazione e divulgazione. – 3. Il Comitato europeo per i servizi digitali (artt. 61-63). – 3.1. Natura ed obiettivi del Comitato. – 3.2. Compiti del Comitato.

La disamina del DSA (*Digital Services Act*), di cui al Regolamento (UE) 2022/2065, prosegue con riferimento agli organismi della *governance*. Ad esclusione della Commissione europea, la trattazione prenderà in esame le autorità competenti (in particolare il Coordinatore nazionale dei servizi digitali), responsabili della vigilanza degli intermediari dei servizi digitali, nonché il Comitato europeo per i servizi digitali. A completamento sono presentate alcune valutazioni che – dirette al nostro legislatore nazionale – mirano a focalizzare alcuni punti critici delle operazioni di recepimento del DSA.

*The examination of the DSA (Digital Services Act), referred to in Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act), continues with reference to the governance bodies. With the exception of the European Commission, the discussion will examine the competent authorities (in particular the Digital Services Coordinator), responsible for the supervision of providers of intermediary services and enforcement of the DSA, as well as the European Board for Digital Services. To complete, some assessments are presented which - directed at our Member State - aim to focus on some critical points of the implementation operations of the DSA.*

**DIGITAL SERVICES ACT E PRIVACY (ARTT. 28, 34, 85 E 86 – CAPO III, SEZIONI 1 E 5, CAPO IV, SEZIONE 5)**

di Michele Iaselli

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Sistema di condivisione delle informazioni. – 3. Problematiche inerenti alla profilazione. – 4. La tutela dei minori.

Il regolamento sui servizi digitali comporta diverse problematiche in materia di protezione dei dati personali ed implica necessariamente un raccordo con il regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) al fine di individuare e prevedere l'applicazione di alcuni adempimenti ed istituti previsti dallo stesso GDPR. Sebbene venga precisato nel regolamento che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalle norme del diritto dell'Unione in materia, diversi sono i punti di contatto con riferimento specialmente al sistema della condivisione delle informazioni, alla profilazione ed alla tutela dei minori.

*The regulation on digital services involves various problems regarding the protection of personal data and necessarily implies a link with EU regulation n. 2016/679 (GDPR) in order to identify and foresee the application of certain obligations and institutions provided for by the GDPR itself. Although it is specified in the regulation that the protection of individuals with regard to the processing of personal data is governed solely by the rules of Union law on the subject, there are different points of contact with particular reference to the system of information sharing, profiling and to the protection of minors.*

**IL DSA E LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA STREGUA DELLA PROCEDURA ANTICONCORRENZIALE**

di Alfonso Contaldo

**Sommario:** 1. La Commissione europea e le competenze di vigilanza sul settore (art.50-57). – 2. La definizione dei procedimenti dinnanzi alla Commissione (artt.58-60). – 2.1. La prescrizione per azionare i procedimenti (art. 61-62). – 2.2. Lo snodo del procedimento dinnanzi alla Commissione (art. 63-66).

La procedura delineata dal DSA per lo snodarsi dei procedimenti davanti alla Commissione per il mancato rispetto delle normative dettate dal DSA riprende in buona parte quelle dettate per i procedimenti antitrust. Si cerca così di uniformare le procedure ad un modello che si è rivelato efficace per tutelare la concorrenza. La Commissione europea del resto ha acquisito anche per il DSA un ruolo preponderante dimostrandosi così assai attenta sulla vigilanza per gli ambiti affidati alla sua cura. Le norme procedurali in questione definiscono i procedimenti azionabili dinnanzi alla Commissione, nonché le prescrizioni per azionare i procedimenti e la legittimità ad agire. Infine viene dettata puntualmente lo snodo del procedimento rendendo così la normativa puntuale e risolutiva per tutelare gli interessi in gioco in ciascun procedimento azionato. Il risultato sono norme agili e puntuali che garantiscono il rispetto delle norme sostanziali sul DSA, dando alla potestà di vigilanza e di sanzione della Commissione efficacia ed efficienza.

*The procedure outlined by the DSA for the unfolding of proceedings before the Commission for non-compliance with the regulations dictated by the DSA largely mirrors those dictated for antitrust proceedings. Thus, an attempt is made to standardize the procedures on a model that has proved to be effective in protecting competition. Moreover, the European Commission has also acquired a preponderant role for the DSA, thus proving to be very attentive to the supervision of the areas entrusted to its care. The procedural rules in question define the proceedings that can be brought before the Commission, as well as the requirements for initiating proceedings and standing to bring proceedings. Finally, the articulation of the procedure is punctually dictated, thus making the legislation punctual and decisive to protect the interests at stake in each activated procedure. The result is agile and punctual rules that guarantee compliance with the substantive rules on the DSA, giving the Commission's supervisory and sanctioning powers effectiveness and efficiency.*

**GIURISPRUDENZA****EUROPEA****ANTITRUST SHADOWS IN GOOGLE ANDROID E NUOVI MERCATI DIGITALI "REGOLATI"**

Tribunale UE; sentenza 14 settembre 2022, causa T-604/18

commento di Marianna Meriani

**Sommario:** 1. La (super-)dominanza di Google e la definizione merceologica dei mercati. – 2. Tying, anti-frammentazione e revenue sharing: un unico obiettivo escludente? – 2.1. Un classico tying tra formalismi e sostanziali esclusive. – 2.2. Gli accordi anti-frammentazione. – 2.3. Gli accordi di ripartizione dei ricavi. – 2.4. Un'unica condotta di "abusiva pre-installazione"? – 3. Abusi escludenti tra formalismi giuridici e (inecepibili?) analisi economiche. E il DMA?

Il presente contributo prende in esame la sentenza del Tribunale UE del 14 settembre 2022 nel noto caso *Google Android*, che pur largamente confermando la decisione della Commissione europea del 2018, che ha sanzionato Google con un'ammenda di ben Euro 4,343 miliardi per aver abusato della propria posizione dominante in diversi mercati dei servizi di ricerca generale e *app store*, imponendo una serie di restrizioni contrattuali ai propri *partner* commerciali al fine di escludere dal mercato i servizi di ricerca generale alternativi a *Google Search*. In concreto, il *tying* di diversi sistemi proprietari di Google con l'obbligo per i produttori di dispositivi mobili ("OEM") di pre-installare *Google Search* e *Chrome* quale condizione per ottenere in licenza *Play Store*, gli accordi c.d. anti-frammentazione che di fatto impedivano la distribuzione di dispositivi Android-non compatibili e gli accordi di *revenue sharing* con gli OEM e gli operatori di reti mobili ("MNO") erano tasselli di una complessa strategia abusiva funzionale a rafforzare la dominanza di Google nei mercati del

*general search* e precludere così l'accesso al mercato ai concorrenti, con conseguente disincentivo all'innovazione tecnologica e danno per i consumatori. Sulla scia del noto caso *Microsoft*, la natura abusiva di una condotta di *tying* non sorprende. Allo stesso modo, se gli accordi di *revenue sharing* sono effettivamente accordi di esclusiva, gli stessi sono *per se* vietati dal diritto antitrust ove posti in essere da un dominante e ciò indipendentemente dagli esiti del test AEC e quindi dell'idoneità della condotta di precludere concorrenti *as efficient*. Come insegna il precedente *Intel*, ove però l'enforcer antitrust effettui un'analisi economica per valutare la portata escludente di una condotta, il rigore è essenziale e in *Google Android* la Commissione ha commesso una serie di errori, con conseguente parziale annullamento della decisione sanzionatoria e riduzione dell'ammenda a Euro 4,125 miliardi. In tale complesso quadro, una domanda è però d'obbligo: ma l'enforcement antitrust *ex post* nei confronti dei *big tech* è davvero il più adeguato?

*The essay scrutinizes the EU General Court's ruling in the notorious Google Android case, which largely upheld the European Commission's 2018 decision that fined Google €4.343 billion for abusing its dominant position in several general search and app store services markets by imposing a series of contractual restrictions on its business partners in order to exclude alternative generic search services from the relevant markets. Specifically, the tying of several of Google's proprietary systems that bound mobile device manufacturers ("OEMs") to the pre-installation of Google Search and Chrome as a condition for licensing the Play Store, the so-called anti-fragmentation that effectively prevented the distribution of Android-non-compatible devices, and the revenue sharing agreements with OEMs and mobile network operators ("MNOs") to the extent that they did not pre-install alternative search services to Google Search on their devices, were pieces of a complex abusive strategy aimed at reinforcing Google's dominance in the general search markets and thus precluding market access to competitors, resulting in a disincentive to technological innovation and harm to consumers. In the wake of the notorious Microsoft case, the abusive nature of tying conduct is not surprising. Similarly, if revenue sharing agreements are indeed exclusive arrangements, the same are per se prohibited by antitrust law when implemented by a dominant undertaking and this regardless of the outcomes of the AEC test and thus of the suitability of the conduct to foreclose competitors as efficient as the dominant undertaking. As the Intel ruling teaches, where, however, the antitrust enforcer performs such an economic analysis, it has to be rigorous, but in Google Android the Commission made a number of errors, resulting in the partial annulment of the infringement decision and the reduction of the fine to Euro 4.125 billion. In such a complex framework, one question is fundamental: is the ex post antitrust enforcement against big tech really the most appropriate?*

## CIVILE

### NFT E SFRUTTAMENTO NON AUTORIZZATO DEI MARCHI JUVENTUS: I RIMEDI GIUDIZIALI

*Tribunale di Roma; sez. spec. imprese; ordinanza 20 luglio 2022*

commento di Daniele Masi

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. Un tentativo di qualificazione giuridica degli NFTs. – 3. L'efficacia e l'effettività dei rimedi giudiziali adottati. – 4. Conclusioni.

Il presente contributo prende in esame l'ordinanza cautelare del 20 luglio 2022 resa dal Tribunale di Roma, costituente la prima pronuncia a livello europeo in materia di *Non-Fungible Tokens*. Dopo un esame della natura giuridica degli NFTs, il commento s'incentra sugli aspetti sistematici di maggiore rilievo della decisione, nonché sull'effettività dei rimedi giudiziali selezionati nel caso di specie.

*This paper examines the precautionary order of 20 July 2022 issued by the Court of Rome, which constitutes the first European-level pronouncement on Non-Fungible Tokens. After a brief overview of the legal nature of NFTs, the commentary focuses on the main features of the decision from a systemic perspective, as well as on the effectiveness of the jurisdictional remedies selected in the case.*

### CONTRATTO DI REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL SITO WEB E INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE

*Tribunale di Roma; sezione XVII civile; sentenza 20 giugno 2022, n. 10428*

*Tribunale di Modena; sezione II civile; sentenza 30 marzo 2021, n. 542*

*Tribunale di Firenze; sezione III civile; sentenza 6 maggio 2020, n. 1025*

commento di Luca Carlantuono

**Sommario:** 1. I contratti di realizzazione e posizionamento di sito web nell'ambito dei contratti informatici. – 1.1. Analisi delle tecnologie informatiche: sito web e tecniche di posizionamento del sito (*indicizzazione* e *Search Engine Optimization*). – 2. La consegna della versione "demo" del sito web determina l'inadempimento del contratto. – 3. Risultati inferiori al dovuto nell'esecuzione della prestazione di posizionamento del sito web. – 4. L'inesatto adempimento, il termine inespresso per il raggiungimento del risultato e la durata del contratto. – 5. Qualche considerazione conclusiva. – 5.1. Qualificazione dei contratti di realizzazione e posizionamento di sito web. – 5.2. L'inadempimento nei contratti di realizzazione e posizionamento di sito web e i rimedi esperibili. – 5.3. Profili risarcitori.

Lo sviluppo tecnologico ha imposto ai giudici la soluzione di controversie relative a schemi negoziali aventi ad oggetto la realizzazione di siti web e il rispettivo posizionamento in rete (cd. *indicizzazione* o *Search Engine Optimization*).

Si tratta di contratti atipici, che il giudice, e più in generale l'interprete, è chiamato, innanzitutto, a inquadrare nella disciplina generale e speciale del contratto, nonché negli altri assetti disciplinari riguardanti i "beni e servizi digitali", oggetto della normativa euro-unitaria. Sebbene la prassi negoziale in proposito sia ormai diffusa e la giurisprudenza cominci ad affrontare i primi casi, allo stato i contributi della dottrina sono ancora sparsi.

Il presente lavoro, partendo da una rassegna di recenti sentenze di merito riguardanti fattispecie d'inadempimento di contratti di realizzazione e posizionamento di sito web (quali la consegna della modalità demo del sito commissionato e la realizzazione di risultati di posizionamento inferiori a quanto convenuto), e attraverso la ricostruzione delle fasi di realizzazione e posizionamento di un sito web, si propone di individuare il quadro normativo di riferimento, nonché la qualificazione giuridica dell'atto e delle relative vicende.

Technological development has imposed on judges the solution of disputes relating to negotiated schemes having as their object the creation of websites and their respective positioning on the web (so-called indexing or Search Engine Optimisation).

These are atypical contracts, which the judge, and more generally the interpreter, is called upon, first and foremost, to frame in the general and special rules of the contract, as well as in the other disciplinary frameworks concerning 'digital goods and services', which are the subject of Euro-unified legislation.

Although the negotiation practice in this regard is now widespread and case law is beginning to address the first cases, at present the contributions of doctrine are still scattered.

The present work, starting from a review of recent judgments on the merits concerning cases of breach of contract for the creation and positioning of a website (such as the delivery of the demo mode of the commissioned site and the realisation of positioning results inferior to those agreed upon), and through the reconstruction of the phases of the creation and positioning of a website, proposes to identify the legal framework of reference, as well as the legal qualification of the act and the related events.

#### CONNESSIONE INTERNET LENTA E TUTELA DELL'UTENTE

*Giudice di Pace di Monza; 22 marzo 2022 n.407/121*

commento di Antonina Astone

**Sommario:** 1. Considerazioni preliminari sulla fattispecie oggetto di controversia. – 2. La rete di rapporti e la "funzione sociale" del servizio universale. – 3. Profili di responsabilità della compagnia telefonica. – 4. Osservazioni conclusive.

Una decisione del Giudice di Pace di Monza costituisce l'occasione per analizzare il rapporto contrattuale che intercorre tra le compagnie telefoniche e gli utenti, in relazione al servizio di erogazione di Internet su rete fissa. Il mancato rispetto della velocità minima del servizio integra un inadempimento contrattuale dal quale scaturiscono una serie di rimedi tra cui, anche, la possibilità del risarcimento del danno.

A decision by the Justice of the Peace of Monza constitutes an opportunity to analyze the contractual relationship between telephone companies and users in relation to the Internet service on the fixed network. Failure to comply with the minimum speed of the service integrates a breach of contract from which a series of remedies arise, including the possibility of compensation for damages.

#### PENALE

##### LA DURATA RAGIONEVOLE DEL SEQUESTRO PROBATORIO INFORMatico

*Corte di Cassazione; sezione VI penale; sentenza 2 novembre 2022, n. 44010*

commento di Federico Cerqua

**Sommario:** 1. Il fatto. – 2. Il principio di proporzionalità quale canone applicativo dei mezzi di cautela. – 3. In particolare: il canone della proporzionalità nel sequestro probatorio informatico. – 4. Considerazioni di sintesi.

La creazione della copia forense costituisce elemento idoneo a far venir meno le esigenze investigative tali da giustificare l'ulteriore mantenimento del sequestro del cellulare e della relativa scheda in assenza della specifica indicazione di ulteriori necessità di indagine.

The forensic copy constitutes a suitable element to eliminate the investigative needs such as to justify the further maintenance of the seizure of the mobile phone and the relative card in the absence of the specific indication of needs of a different sign.

##### INTEGRA IL REATO DI MOLESTIE ANCHE L'INVIO DI MESSAGGI TRAMITE WHATSAPP: IL «MEZZO DEL TELEFONO» NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

*Corte di Cassazione; sezione I penale; sentenza 20 settembre 2022, n. 34821*

commento di Tommaso Palamone

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. La soluzione adottata dalla Cassazione. – 3. Le molestie recate col «mezzo del telefono» nella giurisprudenza di legittimità. – 4. Conclusioni: la sostenibilità dell'indirizzo interpretativo alla luce del progresso tecnologico.

Il presente contributo prende in esame una recente pronuncia di legittimità in tema di molestie ex art. 660 c.p., recate tramite la nota piattaforma di messaggistica WhatsApp. Esaminata la soluzione adottata dalla Suprema Corte in ordine all'effettivo carattere invasivo dello strumento utilizzato, l'elaborato passa in rassegna la giurisprudenza di legittimità più rilevante in tema di molestie recate col «mezzo del telefono», dando atto della incerta sostenibilità di tale indirizzo dinnanzi al repentino progresso tecnologico e, di conseguenza, al rispetto del principio di tassatività-determinatezza.

The present contribution examines a recent judgment of legitimacy on the subject of harassment pursuant to article 660 of the Criminal Code, committed via the well-known messaging platform WhatsApp. Having examined the solution adopted by the Supreme Court regarding the actual invasive nature of the tool used, the paper reviews the most relevant jurisprudence of legitimacy on the subject of harassment caused by the «means of the telephone», acknowledging the uncertain sustainability of this case-law guideline in front of the sudden technological progress and, consequently, compliance with the principle of legal certainty.

## AMMINISTRATIVA

LE TENDENZE EVOLUTIVE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE DELLA P.A.

*T.a.r. Lazio; sezione I quater; sentenza 16 settembre 2022, n. 11888*

commento di Elio Guarnaccia e Giulia Campo

**Sommario:** 1. Comunicazioni elettroniche tra stazione appaltante e operatori economici. – 2. La transizione digitale della Pubblica Amministrazione al vaglio dei Giudici Amministrativi. – 3. Gare telematiche e firma digitale. – 4. Intelligenza Artificiale e procedimento amministrativo. – 5. Pubblicità delle sedute nelle gare telematiche. – 6. La parallela maturazione del Legislatore: blockchain e banche dati della P.A.

La giurisprudenza amministrativa, nel lavoro interpretativo in materia di gare telematiche e procedimento amministrativo, ha spesso fatto prevalere la sostanza sulla forma, allontanando l'idea che le regole utilizzate nelle gare e nei procedimenti analogici dovessero essere pedissequamente riprodotte nell'ambito delle gare e delle procedure telematiche, laddove lo strumento informatico avesse consentito di derogarvi in ragione delle sue peculiarità.

*The administrative courts, in their interpretative activity on telematic tenders and administrative procedure, have often made the substance prevail over the form, removing the idea that the rules used in analogical tenders and procedures should be slavishly reproduced in the context of telematic tenders and procedures, where the IT tool allows to derogate from it, thanks to its peculiarities.*

PROPORZIONALITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI SVOLTI MEDIANTE DISPOSITIVI DI GEOLOCALIZZAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO

*T.a.r. Emilia Romagna, Bologna; sezione II; sentenza 29 luglio 2022, n. 618*

commento di Daniele Sborlini

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. Necessità e proporzionalità dei trattamenti svolti mediante impianti di geolocalizzazione. – 3. Criticità relative ai trattamenti previsti nei «casi di necessità». – 4. Sull'utilizzabilità dei dati raccolti per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

Il contribuente, con una particolare attenzione alla casistica giurisprudenziale ed alla prassi applicativa del Garante per la protezione dei dati personali, approfondisce le questioni inerenti alla necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali svolti mediante sistemi di geolocalizzazione in ambito lavorativo, nonché all'utilizzo dei dati raccolti mediante tali sistemi per fini connessi al rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, co. 3, l. n. 300 del 1970. Ritenendo non pienamente condivisibili le conclusioni del giudice amministrativo, il contribuente evidenzia la necessità di una valutazione della proporzionalità più attenta alle prescrizioni discendenti dai principi applicabili al trattamento dei dati personali.

*This work, with particular attention to the case law and the decisions of the Italian Data Protection Authority, explores the issues relating to the necessity and proportionality of personal data processing carried out using geolocation systems in the employment context, as well as the use of data collected through such systems for purposes related to the employment relationship pursuant to art. 4, co. 3, l. n. 300/1970. The work considers the conclusions of the administrative judge not fully acceptable and highlights the need for an assessment of proportionality more attentive to the prescriptions deriving from the principles relating to processing of personal data.*

## PRASSI

LA DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO TRA DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE PER LE PP.AA. E NUOVE SFIDE TECNOLOGICHE

di Marco Liotta

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Il responsabile del trattamento ai sensi del GDPR. – 3. L'atto di designazione del responsabile del trattamento. – 4. La designazione del responsabile nelle PP.AA. – 5. La figura del responsabile del trattamento e le nuove tecnologie. – 6. Conclusioni.

Il presente articolo analizza le criticità che caratterizzano l'atto di designazione del responsabile del trattamento, soffermandosi sulle difficoltà tecniche e procedurali che possono sussistere in caso di trattamenti svolti dalla pubblica amministrazione o che richiedono l'utilizzo di nuove tecnologie.

*This paper examines the critical issues connected to the designation of the data controller, focusing on the technical and procedural difficulties that may exist in case of processing carried out by the public administration or involving the use of new technologies.*

## PRIVACY E BLOCKCHAIN: QUALE INTEGRAZIONE POSSIBILE?

di Pierpaolo De Natale Dumas

**Sommario:** 1. La cornice tecnico-giuridica della *blockchain*. – 2. *Blockchain* e *GDPR*: profili critici. – 2.1. Quali dati trattati? – 2.2. I principi *ex art. 5*. – 2.3. Il Titolare del trattamento. – 2.4. I diritti dell'interessato. – 2.5. Il trasferimento dei dati verso Paesi terzi. – 3. Conclusioni.

In principio inteso come «*the right to be let alone*», il diritto alla *privacy* è stato protagonista di una graduale evoluzione ed oggi assume un significato più ampio e profondo, dato dalla tutela del singolo nel contesto sociale e tradotto con «la possibilità di ciascuno di controllare l'uso delle informazioni che lo riguardano». Lo sviluppo del quadro normativo del diritto alla *privacy* ha, nel tempo, interagito con l'incedere dell'avanzamento tecnologico, dall'*Internet of Things* all'Intelligenza Artificiale, ponendo quotidiane sfide nella (spesso) ardua convivenza fra realtà apparentemente opposte. In questa sede, l'attenzione sarà focalizzata sulla controversa relazione fra l'odierna cornice delineata dal Reg. Ue 2016/679 e la *blockchain*: tecnologia che, secondo recenti stime, incrementerà il PIL globale di 1,76 trilioni di dollari entro il 2030. In particolare, lungi dall'assumere posizioni aprioristicamente antagoniste verso «le magnifiche sorti e progressive», si aspira a rispondere al seguente quesito: *privacy* e *blockchain*, quale integrazione possibile?

*Originally meant as «the right to be let alone», the right to privacy has been protagonist of a gradual evolution and it actually takes on a wider and deeper meaning, given by the protection of the individual in the social context, which is reflected into «the possibility for each individual to control the use of his/her personal data». The development of the privacy legal framework has through time interacted with the technological progress gait, from IoT to AI, setting daily challenges in the (often) difficult coexistence between apparently opposite realities. At this point, the focus is on the controversial relationship between the current legal framework outlined by Reg. EU 2016/679 and a technology which, according to the most reliable estimates, will increase global GDP by \$1.3 trillion by 2030. In particular, far from adopting aprioristically antagonistic position towards the «magnificent and progressive fate», we aim to answer to the following question: privacy and blockchain, which integration is possible?*

## LE SOCIETÀ MEDTECH E BIOTECH: PIATTAFORME DIGITALI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E VALUTAZIONE ECONOMICA

di Roberto Moro Visconti

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Il mercato. – 3. Il modello di *business*. – 4. Aspetti contabili (prodromici rispetto alla valutazione). – 5. Metodi di valutazione. – 5.1 Il metodo finanziario. – 5.2 Metodi empirici. – 6. Reticoli binomiali e stima delle probabilità di immissione in commercio. – 7. Applicazioni di intelligenza artificiale e piattaforme digitali.

In ambito BioTech o di dispositivi medici (MedTech), le *start-up* o le società consolidate scoprono, sviluppano, producono e commercializzano farmaci da somministrare ai pazienti, con l'intenzione di curarli, vaccinarli o alleviarne i sintomi. La protezione brevettuale riveste particolare importanza, in un settore iper-regolamentato. L'analisi del modello di *business* è un prerequisito per la valutazione economica, che dipende anche dagli scenari predittivi suggeriti dall'intelligenza artificiale.

*In BioTech or medical device (MedTech) fields, start-ups or established companies discover, develop, manufacture, and commercialize medicines to be administered to patients to treat, vaccinate, or relieve their symptoms. Patent protection is essential in an over-regulated industry. The business model analysis is a prerequisite for economic evaluation, which also depends on the predictive scenarios suggested by Artificial Intelligence.*

## CONVEGNI

## ATTI DIGITALI DI &lt;GLI STATI GENERALI DEL DIRITTO DI INTERNET&gt;, LUISS 1, 2, 3 DICEMBRE 2022

di Giuseppe Cassano e Francesco Di Ciommo